ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI

ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

TRA:

la **Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia** (C.F.80188230587) con sede in Roma (RM), Via della Ferratella in Laterano n. 51, rappresentato dal Capo del Dipartimento, Cons. Luigi Ferrara, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 6 dicembre 2022, al n. 3085, di seguito anche "**Dipartimento"**

e

il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione**, con sede in Roma, Piazzale di Porta Pia, 1, dal Direttore Dott. Donato Liguori, Direzione Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità, nominato con il D.P.C.M. in data 5 marzo 2024, registrato alla Corte dei Conti il 30 aprile 2024, al n.1543, del Ministero delle infrastrutture e i trasporti, di seguito anche "**Ministero"**

e

il **Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna** con sede in Roma (RM), Via Monzambano 10, rappresentato dal Provveditore Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico, nominato con DPCM del 30/08/2023 ammesso alla registrazione il 15/09/2023 al n. 2889, di seguito anche "**Provveditorato"**

(di seguito, congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente la "Parte").

***

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, che prevede per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15*

marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'articolo 8 del decreto in parola, relativo all'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*", che, all'articolo 1, comma 140, ha istituito un apposito fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi, tra gli altri, alla prevenzione del rischio sismico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", con il quale, all'articolo 12-bis, è stato istituito il Dipartimento "Casa Italia", da ultimo modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2023;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e sue modifiche e integrazioni, concernente il "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, concernente il "*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 6 dicembre 2022, al n. 3085, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Ferrara, l'incarico di Capo del Dipartimento "*Casa Italia*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2023 di istituzione, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Centro di Responsabilità (C.d.R.) 2 - "Casa Italia" al quale fa capo, fra gli altri, il capitolo di spesa numero 908, denominato "*Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2023, con il quale è stata assegnata al Cons. Luigi Ferrara, unitamente ai poteri di spesa, la gestione delle risorse finanziarie esistenti sui capitoli di spesa del Centro di Responsabilità (C.d.R.) 2 - "*Casa Italia*";

VISTA la nota del Provveditorato prot. n. 25040 del 14 luglio 2025, acquisita dal Dipartimento in pari data con prot. DCI 2297-A, e la successiva integrazione documentale, trasmessa via mail dal Ministero, in data 17 luglio 2025, e protocollata in pari data dal Dipartimento con numero DCI-0002380-A, con le quali il Provveditorato ha trasmesso il Documento di Fattibilità delle alternative progettuali per l'individuazione e la realizzazione delle opere di messa in sicurezza del Porto di Ponza I stralcio, per un ammontare complessivo pari a euro 8.000.000,00, anche finalizzate a ridurre le sollecitazioni sulle strutture portuali esistenti al fine di migliorare il comportamento sismico nel caso di eventi sismici di rilevante intensità;

CONSIDERATO che l'importo complessivo del I stralcio, come documentato dal Quadro Economico riportato nella relazione allegata alle suddette comunicazioni, ammonta a complessivi euro 8.000.000,00 e che parte della copertura finanziaria pari ad euro 4.000.000,00, è prevista a carico del Programma Triennale OO.MM. 2025/2027 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approvato con il decreto ministeriale prot.n.128 del 3 giugno 2025 e, ripartito su due annualità, di cui euro 1.500.000,00 annualità 2026 ed euro 2.500.000,00 annualità 2027;

VISTO il decreto del Direttore generale della Direzione generale per i porti, logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n. 115, dell'8 luglio 2025, con cui si è provveduto all'assegnazione al Provveditorato dei predetti fondi a carico del Programma OO.MM. 2025/2027, in termini di competenza e cassa, per un importo complessivo pari a euro 4.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00 riferiti all'annualità 2026 ed euro 2.500.000,00 riferiti all'annualità 2027;

VISTA la nota del Dipartimento Casa Italia, prot.n. DCI 3315-P del 10 ottobre 2025, che, ribadisce la possibilità del Dipartimento di contribuire al finanziamento di interventi per la realizzazione di opere di messa in sicurezza del Porto di Ponza I stralcio in chiave di riduzione del rischio sismico a protezione della popolazione e delle infrastrutture presenti sull'Isola, mediante un cofinanziamento pari a euro 4.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 908 – "*Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture*", iscritto nel C.d.R. 2 – "*Casa Italia*" della Presidenza del Consiglio dei ministri;

RITENUTO che la compartecipazione finanziaria di euro 4.000.000,00 da parte del Dipartimento si configura come condizione essenziale per completare la copertura finanziaria totale del I stralcio dell'intervento, ancorché finalizzata esclusivamente alle opere di riduzione del rischio sismico, permettendo così l'avvio delle attività di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e della successiva progettazione esecutiva;

CONSIDERATO che l'articolo 63 e l'Allegato II.4 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii. stabiliscono che i Provveditorati Interregionali alle OO.PP. sono iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate;

CONSIDERATO che i Provveditorati Interregionali alle OO.PP. sono strutture statali territoriali eminentemente tecniche, dotate di specifiche competenze sul piano tecnico e/o organizzativo in materia di appalti pubblici per lavori, servizi e forniture e, in quanto tali, possono svolgere supporto, assistenza tecnica e funzioni di Stazione Appaltante nei confronti di altri soggetti pubblici e privati, in applicazione dei principi di dovuta collaborazione e sussidiarietà per il perseguimento dell'interesse pubblico a garantire la gestione omogenea dei contratti pubblici in conformità alle norme nazionali e comunitarie;

CONSIDERATO che il Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico è stato nominato Provveditore, come già indicato in premessa, con DPCM del 30 agosto 2023 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 15 settembre 2023 al n. 2889**;**

CONSIDERATO che, in conformità con la Legge n. 84/94 e ss.mm.ii. e il R.D. n. 5629/1888, il Porto di Ponza risulta classificato come porto di I Categoria e di competenza statale, come espressamente richiamato nella relazione tecnico illustrativa allegata alle richiamate comunicazioni trasmesse dal Provveditorato;

CONSIDERATO che l'intervento di messa in sicurezza complessiva del sito, con particolare riferimento alla riduzione del rischio sismico, del Porto di Ponza risulta necessario al fine di garantire la sicurezza dei traffici marittimi, degli attracchi e di preservare le strutture esistenti risolvendo le note criticità connesse all'esposizione al moto ondoso, come ampiamente motivato nelle comunicazioni sopra citate;

VISTA la nota del Provveditorato prot. n. 39457 del 13 novembre 2025, acquisita dal Dipartimento con protocollo n. DCI-3678-A in pari data, con cui il Provveditorato conferma la disponibilità alla sottoscrizione dell'Accordo per la realizzazione dell'intervento in parola;

DATO ATTO che, in considerazione della ripartizione delle fonti finanziarie e della ripartizione delle competenze amministrative e tecniche, il presente Accordo, da sottoscriversi ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990, è stipulato in forma trilaterale tra il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione - Direzione Generale per i Porti, la Logistica e l'Intermodalità e il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, per la realizzazione dell'intervento in parola

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse, finalità e contenuti dell'Accordo)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il presente Accordo, sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha la finalità di promuovere un rapporto di collaborazione istituzionale tra il Dipartimento Casa Italia

della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione - Direzione Generale per i Porti, la Logistica e l'Intermodalità e il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna per l'attuazione del I stralcio dell'intervento finalizzato alla messa in sicurezza, inclusa la riduzione del rischio sismico, del Porto Borbonico di Ponza – CUP D99H24000000001.

3. Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:
   a) la scheda di dettaglio del CUP, contenente il relativo corredo informativo;
   b) il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP);
   c) la dichiarazione di insussistenza di ulteriori finanziamenti finalizzati alla realizzazione del medesimo intervento oggetto del presente Accordo, firmata dal legale rappresentante del Provveditorato in qualità di soggetto attuatore;
   d) il Quadro tecnico-economico (QTE) dell'intervento contenente una stima dei costi e un'evidenza analitica di tutte le voci di spesa sottoscritto dal RUP;
   e) il Cronoprogramma dell'intervento contenente una stima dei tempi delle fasi di attuazione e dei relativi pagamenti sottoscritto dal RUP;

Art. 2

(Importo dei contributi)

1. Le Parti convengono di dare attuazione al I stralcio dell'intervento in parola, il cui valore complessivo stimato è pari a euro 8.000.000,00, comprensivi di IVA, finanziato dal Ministero e dal Dipartimento che contribuiscono, in parti uguali, con un contributo di euro 4.000.000,00 ciascuno.
2. Le risorse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per i porti, logistica e l'intermodalità, per complessivi 4.000.000,00 di euro, afferenti al Capitolo 7261 – *"Manutenzione straordinaria di opere marittime relative ai porti di competenza statale di seconda categoria - seconda classe - nonché alle aree di preminente interesse nazionale escluse dalla delega alle regioni, in attuazione del programma triennale delle opere marittime"* - verranno utilizzate per finanziare Opere Marittime.
3. Le risorse del Dipartimento, per complessivi 4.000.000,00 di euro, afferenti al capitolo 908 – "*Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture*", iscritto nel C.d.R. 2 – "*Casa Italia*" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono specificamente finalizzate a opere di riduzione del rischio sismico.

Art. 3

(Modifiche e risoluzione dell'Accordo)

1. L'Accordo può essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle Parti da esprimersi esclusivamente in forma scritta.
2. L'Accordo può essere risolto per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenute, fermo restando la piena validità ed efficacia dei contratti dallo stesso scaturiti che abbiano avuto un principio di esecuzione e fatta salva diversa espressa intesa tra le Parti. La risoluzione deve essere formalizzata con atto scritto.
3. In caso di inadempimenti gravi da parte dell'Provveditorato, l'Accordo potrà, altresì, essere risolto unilateralmente dal Dipartimento Casa Italia, previa intimazione in forma scritta ad adempiere.

Art.4

(Attività, ruoli e obblighi delle Parti)

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano ad attuare ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle attività e dell'intervento oggetto dell'Accordo, nel rispetto delle scadenze previste nel cronoprogramma.
2. Il Provveditorato svolge il ruolo di stazione appaltante ed è responsabile della corretta e regolare esecuzione dei lavori ed è tenuta ad alimentare il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (BDAP).
3. Il Provveditorato deve altresì:
   a) attuare ciascuna fase del procedimento relativo agli interventi in conformità alle disposizioni del codice dei contratti vigente, nonché alle ulteriori e pertinenti disposizioni normative e regolamentari vigenti;
   b) trasmettere, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, i dati relativi al monitoraggio degli interventi, delle attività e delle spese oggetto del presente accordo alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), garantendone al contempo completezza, accuratezza e aggiornamento, e assumendo la piena responsabilità in merito alla veridicità delle informazioni comunicate e agli adempimenti connessi;
   c) tenere una contabilità separata per le spese finanziate dal Dipartimento e dal Ministero;

d) rendicontare al Dipartimento e al Ministero le spese di rispettiva competenza sostenute nell'esecuzione dell'intervento, utilizzando giustificativi di spesa separati, contestualmente attestando che non si è verificato doppio finanziamento delle singole voci di spesa;

e) inviare al Dipartimento e al Ministero:

i. la documentazione tecnica disponibile relativa all'intervento (o ai lotti funzionali autonomi), completa delle eventuali autorizzazioni, approvazioni e validazioni di competenza;

ii. l'aggiornamento del cronoprogramma in attuazione delle fasi dell'intervento, comprensivo dei tempi relativi all'iter autorizzativo, se non concluso;

iii. la comunicazione della data e degli estremi di pubblicazione del bando o dei bandi di gara per l'affidamento delle attività tecniche (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi) e dell'esecuzione dei lavori;

iv. il quadro economico rideterminato post-gara, nel quale risultino con chiarezza tutte le voci di spesa, incluse anche le economie da ribasso d'asta e con opportuna evidenza delle spese direttamente attribuibili al Dipartimento Casa Italia;

v. gli stati di avanzamento dei lavori (SAL) maturati e ogni altra evidenza contabile derivante dall'esecuzione delle opere appaltate.

f) trasmettere al Dipartimento Casa Italia, prima della consegna dei lavori, uno schema di dettaglio delle opere programmate e dei relativi costi per l'esecuzione dell'intervento, da cui emerga puntualmente il valore delle opere di mitigazione del rischio sismico, ai fini della valutazione e della erogazione del contributo assentito;

g) procedere all'assunzione degli impegni di spesa a valere sulle risorse assegnate dal Ministero con decreto del Direttore generale della Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità, prot. n. 115 dell'8 luglio 2025, entro i seguenti termini, al fine di evitare la formazione di economie di bilancio e la conseguente riduzione delle relative disponibilità finanziarie:

- con riferimento alle somme imputate all'esercizio finanziario 2026, entro il 31 dicembre 2027;
- con riferimento alle somme imputate all'esercizio finanziario 2027, entro il 31 dicembre 2028;

h) dare tempestiva e piena collaborazione sul monitoraggio dei fondi assegnati dalla Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità e dal Dipartimento.

4. Il Ministero, che ha concorso al finanziamento degli importi relativi ai lavori oggetto del presente Accordo, con i fondi dello stanziamento annuale iscritto sul Capitolo 7261, assegnati al Provveditorato quale stazione appaltante, con decreto del Direttore generale della Direzione generale per i porti, logistica e l'intermodalità prot. n. 115 dell'8 luglio 2025, si impegna a provvedere all'attività di monitoraggio, sulla base delle informazioni trasmesse dal Provveditorato, come specificato al successivo articolo 10, comma 2, e alla redazione della relazione annuale che viene pubblicata, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Dipartimento si impegna a concorrere al finanziamento degli importi relativi alla parte dell'intervento di cui all'articolo1 riguardante le opere di riduzione del rischio sismico oggetto del presente Accordo, utilizzando le risorse indicate all'articolo 2 comma 3 nel limite massimo dello stanziamento annuale di competenza iscritto sul Capitolo 908 "*Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture*". Il Dipartimento si impegna a erogare le risorse assegnate per l'attuazione dell'intervento secondo le modalità di cui al successivo articolo 7.

Art.5

(*Modifiche, risoluzione e revoca delle risorse*)

1. L'Accordo può essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle Parti da esprimersi esclusivamente in forma scritta.

2. L'accordo può essere risolto per cause di forza maggiore o per impossibilità sopravvenute, fermo restando la piena validità ed efficacia dei contratti dallo stesso scaturiti che abbiano avuto un principio di esecuzione e fatta salva diversa espressa intesa tra le Parti. La risoluzione deve essere formalizzata con atto scritto.

3. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 2 e comma 3 rappresenta grave inadempimento e può essere motivo di risoluzione unilaterale dell'Accordo in base a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. Le risorse assegnate saranno oggetto di revoca qualora il Provveditorato:

a) incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni stabilite dall'Accordo, quanto a norme di legge o regolamenti;

b) sia in grave e ingiustificato ritardo rispetto al cronoprogramma allegato alla convenzione sottoscritta e ai suoi aggiornamenti;

c) a seguito di accertamento, si riscontrino gravi irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi.

Art. 6

(*Responsabilità delle parti*)

1. Il Provveditorato si impegna a manlevare e tenere indenne il Dipartimento Casa Italia da qualsivoglia pretesa anche risarcitoria avanzata nei confronti del medesimo Provveditorato dagli appaltatori o da terzi (inclusi operatori economici partecipanti alle procedure di gara) in dipendenza e/o in occasione dell'attività posta in essere dallo stesso in forza del presente accordo, ivi compresi l'espletamento delle procedure di gara e l'esecuzione del contratto pubblico.

Art. 7

(Modalità di erogazione)

1. All'erogazione delle risorse da parte del Ministero si è provveduto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per i porti, logistica e l'intermodalità, n. 115, dell'8 luglio 2025, tramite l'assegnazione dei fondi al Provveditorato per importo complessivo pari a euro 4.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00 riferiti all'annualità 2026 ed euro 2.500.000,00 riferiti all'annualità 2027.
2. L'erogazione delle risorse da parte del Dipartimento avverrà secondo i principi della spesa delegata, rispetto alla quale il Provveditorato è individuato come funzionario delegato, e sarà subordinata all'assolvimento degli obblighi di monitoraggio previsti dal decreto Legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e con le seguenti modalità:

   a) anticipazione del 20 per cento dell'importo del contributo di cui all'articolo 2, comma 3, su richiesta del Provveditorato indirizzata al Dipartimento Casa Italia, nella quale si attesta l'avvenuto inserimento (c.d. popolamento iniziale) dell'intervento e del relativo cronoprogramma nella piattaforma BDAP, da corrispondere successivamente all'avvenuta registrazione del presente Accordo presso la Corte dei conti;

b) erogazione del 30 per cento del contributo di cui all'articolo 2, comma 3, su richiesta del Provveditorato indirizzata al Dipartimento Casa Italia, nella quale si attesta l'avvenuta consegna dei lavori e aggiornamento da parte del Provveditorato nella piattaforma BDAP dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario (stato di attuazione);

c) erogazione di un ulteriore 30 per cento del contributo di cui all'articolo 2, comma 3, su richiesta del Provveditorato indirizzata al Dipartimento Casa Italia, nella quale si attesta il raggiungimento del 50 per cento dell'importo dei lavori e l'aggiornamento da parte del Provveditorato nella piattaforma BDAP dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario (stato di attuazione);

d) il saldo finale, al netto di eventuali economie registrate, nei limiti del 20 per cento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 3, su richiesta del Provveditorato indirizzata al Dipartimento Casa Italia, nella quale si attesta il corretto e completo inserimento dei dati di chiusura dell'intervento nel sistema BDAP, ai sensi del decreto legislativo. 29 dicembre 2011, n. 229 e si tramette la relazione di cui al successivo articolo 9, commi 1 e 2;

e) il Dipartimento provvede alle erogazioni al Provveditorato, previa richiesta dello stesso, contenente le necessarie informazioni per l'accreditamento, mediante l'emissione di ordine di accreditamento in favore del funzionario delegato. Il funzionario delegato provvederà a rendicontare l'utilizzo delle somme accreditate in contabilità ordinaria, secondo le modalità previste dalla Circolare MEF-RGS dell'8 giugno 2016 n. 18, prot. n. 50113/2016 e della Circolare MEF-RGS del 12 giugno 2018 n 21, prot. n. 147696/2018. Il rendiconto sarà oggetto di riscontro e validazione da parte del competente ufficio di controllo.

Art. 8

(Spese ammissibili a finanziamento)

1. Il contributo di pertinenza del Ministero, di cui al precedente articolo. 7, comma 1, è disposto per la copertura dei lavori descritti nella declaratoria del capitolo 7261 "*Manutenzione straordinaria di opere marittime relative ai porti di competenza statale di seconda categoria - seconda classe- nonché alle aree di preminente interesse nazionale escluse dalla delega alle regioni, in attuazione del programma triennale delle opere marittime*".

2. Il contributo di pertinenza del Dipartimento è disposto esclusivamente per la copertura dei costi sostenuti in attuazione di opere di riduzione del rischio sismico, nei limiti dell'importo del contributo di cui all'articolo 2, comma 3 del presente Accordo, riportate nel Quadro Tecnico

Economico, elaborato secondo le previsioni del vigente "Codice dei contratti", e indicate nello schema di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f), del presente Accordo. Risultano ritenute ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per lavori, spese di gara, spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese di pubblicità; spese per la progettazione, comprese eventuali indagini tecniche; spese per direzione dei lavori; spese per coordinamento della sicurezza; collaudo tecnico amministrativo; collaudo statico e eventuali collaudi specialistici, fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte; spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e spese per imprevisti.

3. Con riferimento al contributo conferito dal Dipartimento, in ogni caso, non sono ammesse a finanziamento le spese inerenti alle attività connesse alla progettazione e alla realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza qualora effettuate anteriormente alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 9

(*Conclusione dell'intervento)*

1. Dopo l'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo dell'intervento, il RUP redige una relazione tecnica conclusiva attestante le spese sostenute, la conformità delle opere realizzate all'oggetto e alle finalità del progetto finanziato di cui all'articolo 1 del presente Accordo, il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, nonché le eventuali economie, come risultanti dalla distinta rendicontazione predisposta coerentemente con quanto riportato all'articolo 4, comma 3, lettera e), punto iv), la cui quota parte di competenza del Dipartimento Casa Italia dovrà essere integralmente restituita alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La relazione in parola dovrà essere firmata digitalmente e trasmessa al Dipartimento e al Ministero, corredata dai seguenti documenti:
   a) attestazione del RUP sulla corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti e sulla conformità ai vigenti strumenti urbanistici;
   b) certificato di collaudo statico, o dichiarazione di regolare esecuzione nel caso in cui ricorrano gli estremi di legge;
   c) certificato di collaudo tecnico-amministrativo, o certificato di regolare esecuzione nel caso in cui ricorrano gli estremi di legge, e relativo provvedimento di approvazione;

d) provvedimento di approvazione del QTE finale che certifichi l'eventuale presenza di economie sul finanziamento erogato.

Art. 10

(Monitoraggio e comunicazione)

1. Il monitoraggio da parte del Dipartimento, ai fini della verifica dell'avanzamento dell'attuazione, si svolge con cadenza semestrale, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni inserite dal Provveditorato nella piattaforma BDAP, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Il monitoraggio da parte del Ministero - Direzione generale per i porti, logistica e l'intermodalità, ai fini della verifica dell'attuazione *dell'intervento, si svolge con cadenza semestrale mediante la piattaforma SIMOM verificando l'inserimento da parte del Provveditorato degli impegni* contabili assunti in relazione ai lavori da realizzare e relativi pagamenti. Rimane altresì a cura del Provveditorato la redazione di una relazione annuale sull'andamento dei lavori da trasmettere al Ministero - Direzione generale per i porti, logistica e l'intermodalità.
3. Ogni comunicazione o notifica deve essere effettuata agli indirizzi sotto riportati ed è ritenuta valida ed efficace dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna:
   a) Dipartimento: casaitalia@pec.governo.it
   b) Ministero: dg.sli@pec.mit.gov.it
   c) Provveditorato: oopp.lazio@pec.mit.gov.it
4. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei recapiti indicati.

Art. 11

(Trattamento dati e riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione di dati personali e, nello specifico, del decreto legislativo 30 giugno 1996, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, e del Regolamento (UE) n. 2016/679, concernenti la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

2. Il Dipartimento tratta i dati forniti dalle Parti, ai fini della stipula del presente Accordo, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione e l'esecuzione economica e amministrativa del presente Accordo.
3. Con la sottoscrizione del presente Accordo, i legali rappresentanti pro-tempore delle Parti acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.

Art. 12

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si richiamano le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Art. 13

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di adire preliminarmente a un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, lett. a), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

Art. 14

(Durata, efficacia e firma)

1. L'Accordo impegna le Parti fino al 31 dicembre 2028 ovvero fino alla completa realizzazione dell'intervento, se antecedente.
2. Con atto avente esclusivamente forma scritta, le Parti possono concordare la proroga del termine del 31 dicembre 2028 di cui al comma precedente, anche in considerazione dello stato di attuazione

complessivo dell'Accordo. A tal fine, il Provveditorato è tenuto a formulare al Dipartimento e al Ministero apposita richiesta di proroga, debitamente motivata.

3. Il presente Accordo è vincolante per le parti e assume efficacia all'esito delle verifiche da parte dei competenti organi di controllo e in particolare, per il Dipartimento, della registrazione da parte della Corte dei conti.
4. Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Il presente Accordo verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme sulla trasparenza.

Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento Casa Italia

Il Capo del Dipartimento

Luigi Ferrara

02-03-2026 | 17:01:51 CET
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la navigazione
Direzione Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità

Direttore Dott. Donato Liguori

Firmato digitalmente da
DONATO LIGUORI
CN = DONATO LIGUORI

Provveditorato Interregionale
OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna
IL PROVVEDITORE
Vittorio Rapisarda Federico

VITTORIO
RAPISARDA
FEDERICO
03.03.2026
13:20:08
GMT+01:00

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO CASA ITALIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 15 sugli accordi fra pubbliche amministrazioni, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante "*Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo di finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*";

VISTO in particolare, l'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 229 del 2011 che dispone l'obbligo di monitoraggio dei dati anagrafici, finanziari, fisici, e procedurali a mezzo della

BDAP - Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modifiche, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*", e, in particolare, l'articolo 12-*bis*, che dispone l'istituzione del Dipartimento Casa Italia;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*", che, all'articolo 1, comma 140, ha istituito un apposito fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi, tra gli altri, alla prevenzione del rischio sismico;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di emanazione del "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2024, n. 143, recante "*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 23 novembre 2023, con il quale è stata ridefinita l'organizzazione interna del Dipartimento, ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 6 dicembre 2022, al n. 3085, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Ferrara, l'incarico di Capo del Dipartimento Casa Italia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2023 di istituzione, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Centro di Responsabilità 2 - "*Casa Italia*" al quale fa capo, fra gli altri, il capitolo di spesa numero 908, denominato "*Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2023, con il quale è stata assegnata al Cons. Luigi Ferrara, unitamente ai poteri di spesa, la gestione delle risorse finanziarie esistenti sui capitoli di spesa del Centro di Responsabilità 2 - "*Casa Italia*";

VISTA la nota del Provveditorato OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna prot. n. 25040 del 14 luglio 2025, acquisita dal Dipartimento in pari data con prot. DCI 2297-A, e la successiva integrazione documentale, trasmessa via mail dal Ministero in data 17 luglio 2025, e protocollata in pari data dal Dipartimento con numero DCI-0002380-A, con la quale il Provveditorato ha trasmesso il Documento di Fattibilità delle alternative progettuali per l'individuazione e la realizzazione delle opere di messa in sicurezza del Porto di Ponza I stralcio, per un ammontare complessivo pari a euro 8.000.000,00, anche finalizzate a ridurre le sollecitazioni sulle strutture portuali esistenti al fine di migliorare il comportamento sismico nel caso di eventi sismici di rilevante intensità;

CONSIDERATO che il Direttore generale della Direzione generale per i porti, logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato, in data 8 luglio 2025, il decreto n. 115, con cui si è provveduto all'assegnazione al Provveditorato OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna dei predetti

VISTA la nota del Dipartimento Casa Italia, prot.n. DCI 3315-P del 10 ottobre 2025, che, ribadisce la possibilità del Dipartimento di contribuire al finanziamento di interventi per la realizzazione di opere di messa in sicurezza del Porto di Ponza I stralcio in chiave di riduzione del rischio sismico a protezione della popolazione e delle infrastrutture presenti sull'Isola, mediante un cofinanziamento pari a euro 4.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 908 – "Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture", iscritto nel C.d.R. 2 – "Casa Italia" della Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che le risorse assegnate al citato capitolo 908 di competenza del Dipartimento Casa Italia possono essere utilizzate esclusivamente per finanziare interventi e opere con finalità di riduzione del rischio sismico su infrastrutture pubbliche e non spese per espropri e occupazioni temporanee;

VISTO l'Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Provveditorato OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo

e la Sardegna e dal Dipartimento Casa Italia, in data 3 marzo 2026, per il finanziamento di euro 8.000.000,00 *(ottomilioni/00)* comprensivi di IVA, al quale le parti contribuiscono, in parti uguali, con un contributo di euro 4.000.000,00 *(quattromilioni/00)* ciascuno;

RITENUTO di dover approvare il suddetto Accordo

DECRETA

Articolo 1

È approvato l'Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 tra il Capo del Dipartimento Casa Italia e il Direttore Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Provveditore alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna sottoscritto dalle parti in data 3 marzo 2026, per la realizzazione dell'*"Intervento finalizzato alla messa in sicurezza, inclusa la riduzione del rischio sismico, del Porto Borbonico di Ponza"* - CUP: F75B25000430005, dell'importo di euro 8.000.000,00", nonché per la relativa disciplina delle modalità e delle tempistiche di attuazione, per la regolazione delle attività di monitoraggio, di rendicontazione delle spese sostenute e delle modalità di revoca.

Articolo 2

1. La quota di finanziamento pari a euro 4.000.000,00 *(quattromilioni/00)* assicurata dal Dipartimento Casa Italia trova copertura a valere sulle risorse del capitolo 908 "*Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture*".
2. È autorizzata l'assunzione del relativo impegno di euro 4.000.000,00 *(quattromilioni/00)*, a valere sul capitolo 908, Piano di Gestione n. 31, di pertinenza del Centro di Responsabilità n. 2 "*Casa Italia*", a favore del Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, ai fini della realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 1.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Luigi Ferrara

04-03-2026 | 17:55:56 CET
Presidenza del Consiglio dei Ministri

CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 04/03/2026, con oggetto PRESIDENZA_DIPARTIMENTO CASA ITALIA - Accordo ex art. 15 legge 241/1990 tra Dipartimento Casa Italia, la Direzione Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio. l'Abruzzo e la Sardegna per la realizzazione dell'intervento finalizzato alla messa in sicurezza, inclusa la riduzione del rischio sismico, del Porto Borbonico di Ponza - CUP: D99H24000000001. Accordo e decreto di approvazione. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0010529 - Ingresso - 09/03/2026 - 17:19 ed è stato ammesso alla registrazione il 31/03/2026 n. 940 con la seguente osservazione:

Nel procedere a visto e conseguente registrazione si invita l'amministrazione ad una più attenta ricognizione degli atti da allegare ai provvedimenti inviati al fine di non rallentare, con richieste di integrazione, il procedimento di controllo

Il Consigliere Delegato
MARIA LUISA ROMANO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
LAURA D'AMBROSIO
(Firmato digitalmente)